



Comune di Borgosatollo
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E DI PIERCING, DEI CENTRI DI MASSAGGI DI ESCLUSIVO BENESSERE PRIVI DI FINALITA' ESTETICA E DELLE DISCIPLINE BIO-NATURALI

(ai sensi della Legge Regionale 3/2012, della Legge Regionale 2/2005, del Regolam. Regionale 6/2011 modificato con Regolam. Regionale 4/2018, del Regolamento Regionale 5/2016 e R.R. 1/2018).

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 29/11/2021

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 ATTIVITA' DI ACCONCIATORE
- ART. 3 ATTIVITA' AI FINI DIDATTICI
- ART. 4 ATTIVITA' DI ESTETISTA
- ART. 5 ATTIVITA' ESCLUSE DALL'ATTIVITA' DI ESTETISTA
- ART. 6 MESTIERI AFFINI
- ART. 7 TATUATORE E PIERCER
- ART. 8 CENTRO MASSAGGI PER ESCLUSIVO BENESSERE ED OPERATORI DI DISCIPLINE BIO-NATURALI

TITOLO II: TITOLI E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

- ART. 9 REQUISITI
- ART. 10 ADEMPIMENTI ABILITATIVI
- ART. 11 VERIFICA REQUISITI
- ART. 12 REQUISITI IGIENICO-SANITARI
- ART. 13 MODIFICHE DEI LOCALI
- ART. 14 SUCCESSIONE EREDITARIA
- ART. 15 TRASFERIMENTO O SUBINGRESSO
- ART. 16 SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'



TITOLO III: NORME DI ESERCIZIO

- ART. 17 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
- ART. 18 FORME SPECIALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
- ART. 19 ESPOSIZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
- ART. 20 ESPOSIZIONE DELLE TARIFFE
- ART. 21 ORARIO DI ATTIVITA'
- ART. 22 CONTROLLI SANITARI

TITOLO IV: DISCIPLINA SANZIONATORIA

- ART. 23 VIGILANZA E CONTROLLO
- ART. 24 SANZIONI
- ART. 25 DIVIETI
- ART. 26 DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO
- ART. 27 PROVVEDIMENTI D'URGENZA

TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- ART. 28 SISTEMAZIONE DEI LOCALI
- ART. 29 IMPOSSIBILITA' DI SISTEMAZIONE

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 30 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 31 ABROGAZIONE DI NORME
- ART. 32 NORMA DI RINVIO
- ART. 33 ENTRATA IN VIGORE



TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le attività di acconciatore, di estetista, i mestieri affini, le attività di esecuzione di tatuaggi e piercing, i centri massaggi per esclusivo benessere e le discipline bio-naturali siano esse stesse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune di Borgosatollo dal presente Regolamento, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 2 – ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

1. E' attività di acconciatore quella esercitata su uomo o donna, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
3. L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali in regola con le vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso.
4. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali dispongano dei requisiti urbanistici, igienico-sanitari e di sicurezza vigenti e che gli ingressi ed i servizi igienici siano autonomi.
5. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, di detenzione o simili sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa, in quanto compatibili.
6. Le imprese di acconciatura possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente nei casi: di sua malattia o altro impedimento fisico, di impegno del cliente in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo, in occasione di cerimonie o di eventi fieristici o promozionali.
7. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
8. Agli acconciatori che vendono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati non si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. 114/1998 e dal d.lgs. 59/2010 e non necessitano quindi di specifici titoli abilitativi.
9. E' ammesso l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista, anche mediante il contratto di affitto di poltrona o di cabina, nel rispetto delle rispettive qualificazioni professionali e dei requisiti igienico sanitari; gli spazi adibiti alle diverse attività devono essere ben identificati e distinti.



ART. 3 – ATTIVITA' A FINI DIDATTICI

1. Le attività di aggiornamento effettuate nei locali dove si svolge l'attività e riservate ai dipendenti dell'impresa devono essere svolte nel giorno di chiusura o a porte chiuse.

ART. 4 – ATTIVITA' DI ESTETISTA

1. Ai sensi della legge 4 gennaio 1990 n. 1 è attività di estetista quella comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente, sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al D.M. n. 206/2015 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici come da regolamento (CE) n. 1223/2009.
3. Sono escluse dall'attività di estetista tutte le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, le attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005 n. 2 (norme in materia di discipline bio-naturali) e i massaggi rilassanti di esclusivo benessere.
4. Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, ospedali, case di cura e per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, deve sottostare alle leggi e disposizioni vigenti nonché al presente regolamento.
5. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa, in quanto compatibili.
6. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico; a coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare occasionalmente prestazioni al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1 del Regolamento Regionale 22/03/2016 n. 5 in quanto compatibili.
7. E' ammesso l'esercizio congiunto delle attività di estetista e di acconciatore, nel rispetto delle rispettive qualificazioni professionali e dei requisiti igienico sanitari; gli spazi adibiti alle diverse attività devono essere ben identificati e distinti.
8. L'attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 5 – ATTIVITA' ESCLUSE DALL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

1. Sono escluse dall'attività di estetista le seguenti attività:
 - i trattamenti con prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario che prevedono la presenza di un operatore sanitario (fisioterapista, podologo, ecc.);
 - l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da persona in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;



- la sola e semplice decorazione delle unghie (senza manicure), in quanto rientra tra le prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano al solo scopo di abbellimento (Nota Ministeriale 20/11/1993, prot. 19686.QV) anche se svolte da acconciatori direttamente o da personale dipendente;
- le discipline bio-naturali (Legge Regionale 01/02/2005 n. 2);
- le grotte del sale o haloterapia.

ART. 6 – MESTIERI AFFINI

1. Sono considerati mestieri affini a quelli di Estetista tutte le altre attività inerenti all'adeguamento estetico a determinanti canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, quali le attività di truccatore, compreso il trucco semipermanente (micropigmentazione), visagista, depilatore, manicure, onicotecnica, massaggiatore facciale e pedicure estetico. L'avvio di tali attività è soggetto alle medesime procedure di comunicazione/segnalazione al Comune previste per gli estetisti.
2. L'attività di onicotecnica è quella finalizzata all'applicazione e alla ricostruzione delle unghie.

ART. 7 – TATUATORE E PIERCER

1. E' tatuatore l'operatore che con tecnica di scarificazione, forma disegni e figure indelebili e perenni con l'applicazione sotto epidermide di pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatesi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale.
2. Esercita l'attività di piercer colui che, attraverso trattamenti non terapeutici, applica su cute o mucose in diverse parti del corpo anelli metallici o altri oggetti (gioielli da piercing) di varia forma. E' vietato eseguire tatuaggi o piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.
3. L'applicazione di tatuaggio e di piercing non può essere esercitata nei confronti di persone minorenni salvo consenso in forma scritta di chi ne abbia la potestà.
4. Le attività di tatuaggio e di piercing devono rispondere ai requisiti indicati con D.D.R. 27.4.2004 n. 6932 e successive circolari regionali.

ART. 8 – CENTRO MASSAGGI PER ESCLUSIVO BENESSERE ED OPERATORI DEL BENESSERE

1. Il centro massaggi di esclusivo benessere è un centro massaggi aperto al pubblico, dotato di postazione di massaggio, senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica.
2. Le discipline bio-naturali consistono in attività pratiche che hanno per finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona.
3. Le attività che rientrano nella disciplina di cui al precedente comma 2 sono:
 - Biodanza
 - Craniosacrale biodinamico
 - Biofertilità



- Cinofilia Etico Bionaturale
- Danza Creativa
- Educazione Posturale al Lavoro
- Equitazione Etico Bionaturale
- Essenze floreali (consulente in essenze floreali – Operatore in Fiori di Bach)
- Gelotologia
- Karate tradizionale biodinamico
- kinesiologia specializzata
- Massaggio olistico
- Naturopatia
- Training del benessere (bio – naturopatia)
- Ortho-bionomy
- Pranic Healing
- Pratica Metamorfica
- Radioestesia
- Rebirth
- Pranopratica
- Qi gong
- Reiki
- Riflessologia
- Shiatsu
- Jin shin do
- Tecniche manuali Ayurvediche
- Tecniche Manuali Olistiche
- Tecniche Musicali Olistiche
- Tecniche Osteopatiche Olistiche
- Thai Chi Chuan
- Tuina
- Vitalità Management
- Yiquan-dachenquan
- Watsu(water Shiatsu)
- Yoga

TITOLO II - TITOLI E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART. 9 - REQUISITI

1. L'attività di **acconciatore** ed **estetista** può essere esercitata alle seguenti condizioni:
 - possesso in capo al responsabile tecnico dell'impresa, dell'abilitazione/qualifica professionale indicata rispettivamente all'art. 3 della legge 17 agosto 2005 n.174 (disciplina dell'attività di acconciatore) e all'art. 8 della legge 4 gennaio 1990 n.1 (disciplina delle attività di estetista) previo superamento dell'esame previsto presso un ente accreditato al sistema di istruzione e formazione professionale. La qualificazione professionale di estetista, di cui al presente articolo, si intende conseguita con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di estetista con valore di specializzazione ai sensi della legge regionale n. 19 del 6



agosto 2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”. Tale attestato è conseguito al seguito del superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale presso un ente accreditato al sistema di istruzione e formazione professionale.

- Sono ritenuti validi, ai fini dell’esercizio dell’attività, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente.
 - Il responsabile tecnico dell’impresa di acconciatore ed estetista deve essere costantemente presente nell’esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell’attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento il titolare dell’esercizio deve designare un sostituto in possesso di idonea abilitazione professionale il quale dovrà assicurare la presenza secondo quanto stabilito nel presente paragrafo.
 - I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di acconciatore o estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale.
- conformità edilizia ed urbanistica dei locali;
- requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, indicati:
- nel regolamento locale di igiene;
 - nell’allegato 1 al regolamento regionale 28 novembre 2011 n. 6 **per le attività di acconciatore**, o alle altre eventuali disposizioni regionali in materia che verranno successivamente introdotte;
 - nelle linee guida per l’aggiornamento e la regolamentazione **delle attività di estetista** in allegato al decreto del direttore Generale della Sanità della Lombardia del 13 marzo 2003 n.4259, nella parte relativa ai requisiti strutturali e funzionali per l’esercizio dell’attività. Sono fatte salve le eventuali disposizioni regionali in materia che verranno successivamente introdotte;
 - nell’allegato 1 al regolamento regionale 22 marzo 2016 n. 5 per l’attività di estetista, o alle altre eventuali disposizioni regionali in materia che verranno successivamente introdotte.
2. Per l’esercizio dell’attività di onicotecnica, è richiesto il requisito professionale di estetista solo per l’attività di applicazione e ricostruzione delle unghie.
 3. Alle imprese artigiane esercenti l’attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.
 4. Le esercenti la vendita di prodotti cosmetici ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, possono esercitare l’attività di estetista a condizione che si adeguino al presente regolamento, e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall’art. 3 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
 5. Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche o affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, quali a titolo esemplificativo: creme da barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;



6. L'attività di **tatuatore o piercer** può essere esercitata alle seguenti condizioni:
 - possesso del requisito formativo dell'operatore (attestato di partecipazione al corso) ai sensi del decreto del Dirigente della U.O. Attuazione delle Riforme e Controlli della Regione Lombardia del 25 maggio 2011 n. 4721. L'Attestato deve essere stato rilasciato da istituzioni formative accreditate e iscritte all'Albo Regionale ai sensi degli artt. 25 e 26 della L.R. n. 19/2007. Tale attestato deve essere esposto al pubblico nei locali in cui si svolge l'attività.
 - conformità edilizia ed urbanistica dei locali;
 - requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività. I requisiti sono indicati nelle linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing in allegato al decreto del Direttore Generale della Sanità della Lombardia del 27 aprile 2004 – n. 6932, nella parte relativa ai requisiti strutturali minimi. Sono fatte salve le eventuali disposizioni regionali in materia che verranno successivamente introdotte.
7. L'attività di **Centro Massaggi per esclusivo benessere** deve essere esercitata nel rispetto delle norme di cui al Regolamento Regionale 9 gennaio 2018 n. 1 e di ogni altra eventuale norma integrativa, sostitutiva o successiva che sarà emanata in materia.
8. L'attività di **Operatore del Benessere (discipline bio-naturali)** non è subordinato all'iscrizione in alcun albo ma alla presentazione al Comune sede dell'attività della S.C.I.A. e della documentazione di cui al successivo art. 10 comma 3. L'iscrizione al registro degli operatori in discipline bio-naturali è facoltativa e ha la funzione di qualificare e valorizzare tale professione.

ART. 10 - ADEMPIMENTI ABILITATIVI

1. L'avvio, il subingresso, la cessazione o sospensione temporanea e tutte le altre modifiche alle condizioni di esercizio dichiarate al momento dell'apertura, relative a **tutte le attività indicate nel presente regolamento**, sono subordinate alla presentazione al Comune della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La SCIA, da compilare con l'utilizzo dell'apposita modulistica regionale, deve essere firmata digitalmente e inviata tramite il portale telematico del Comune di Borgosatollo;
2. La segnalazione deve contenere la dichiarazione relativa al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di tutela della salute sui luoghi di lavoro.
3. Ai fini dell'avvio di un'attività, alla segnalazione certificata di inizio attività, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) documentazione atta a comprovare la qualificazione professionale del richiedente o del responsabile tecnico. Per le attività bio-naturali un attestato di competenza professionale rilasciato da un organismo accreditato al termine di un apposito percorso formativo per l'attività che si intende svolgere.
 - b) planimetria quotata dei locali in scala 1/100 con layout superfici di vendita, attrezzature e arredi;
 - c) relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio.



- d) La Scia per l'**attività di estetista** deve essere corredata da un elenco delle apparecchiature utilizzate.
 - e) Per le attività di **tatuaggio e piercing** deve essere allegata copia del contratto della ditta preposta allo smaltimento dei rifiuti speciali.
 - f) (**per i centri massaggi di esclusivo benessere**) Nel caso di cittadini non europei e dell'Unione europea, nella S.C.I.A. deve essere attestato il possesso, da parte del soggetto titolare o delegato che esercita effettivamente l'attività, di uno dei documenti comprovanti la conoscenza della lingua italiana, quali certificato CELI di livello A2 o titolo di studio presso scuola italiana legalmente riconosciuta.
 - g) In caso di mancata attestazione del possesso di uno dei documenti di cui al precedente punto f) c. 1 art. 10, il soggetto che esercita effettivamente l'attività è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Coloro che esercitano le attività rientranti nelle discipline bio-naturali sono a tutti gli effetti imprenditori e devono, pertanto, iscriversi nel **registro delle imprese**.

ART. 11 – VERIFICA DEI REQUISITI

1. La verifica delle segnalazioni certificate di inizio attività è di competenza dell'Ufficio SUAP del Comune che, dopo aver controllato la regolarità e completezza formale della documentazione, ne cura la trasmissione all'ATS ed eventualmente alle altre amministrazioni e uffici competenti preposti all'attività di controllo.
2. La definizione dei termini per effettuare il controllo dei requisiti, per le richieste di chiarimenti e le eventuali azioni in caso di accertata carenza dei presupposti per l'esercizio dell'attività, sono indicate all'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. L'Ufficio SUAP procede all'accertamento dei seguenti requisiti:
 - conformità dei titoli e/o qualifiche professionali indicati dagli operatori ai fini dell'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento;
 - iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
 - accertamento penale e antimafia;
 - conformità edilizia e urbanistica dei locali.
 - (per i centri di massaggi di esclusivo benessere) Possesso certificato CELI liv. A2 o titolo di studio di scuola italiana legalmente riconosciuta.
4. Nel caso in cui l'ufficio SUAP accerti la carenza dei requisiti suddetti e dei presupposti indicati nella SCIA provvede, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad adottare provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente la SCIA e l'attività.

ART. 12 - REQUISITI IGIENICO – SANITARI

1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati



dalle disposizioni vigenti contenute nel Regolamento Locale di Igiene Tipo e sono accertati e verificati dall'ATS territorialmente competente.

2. Devono essere, inoltre, rispettati i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività riportati nell'allegato 1 del regolamento regionale 6/2011.
3. L'attività di **Centro Massaggi per esclusivo benessere** deve essere esercitata nel rispetto delle norme igienico sanitarie, di sicurezza e decoro urbano di cui al Regolamento Regionale 9 gennaio 2018 n. 1 e di ogni altra eventuale norma integrativa, sostituiva o successiva che sarà emanata in materia.

ART. 13 - MODIFICHE DEI LOCALI

1. Ogni modifica dei locali dove vengono esercitate le attività disciplinate dal presente Regolamento dovrà essere segnalata all'ufficio SUAP con apposita SCIA. L'Ufficio trasmetterà copia della documentazione all'ATS competente.

ART. 14 - SUCCESSIONE EREDITARIA

1. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l'attività fino al massimo di un anno, purché durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale.

ART. 15 – TRASFERIMENTO O SUBINGRESSO

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altro locale del territorio comunale, dovranno presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale. Dovrà essere allegata la planimetria dei locali in scala 1/100 e la relazione descrittiva dei locali e delle attrezzature.
2. Nel caso di subentro in una delle attività di cui al presente Regolamento il subentrante deve presentare, per via telematica, una Comunicazione di subentro al SUAP comunale secondo le modalità indicate nel portale telematico comunale;
3. oltre alla documentazione prevista per l'avvio dell'attività andrà allegata copia dell'atto notarile di cessione dell'azienda (o dichiarazione rilasciata dal notaio).
4. In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono proseguire l'attività fino al massimo di un anno senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato. Decorso il citato periodo l'attività dovrà essere cessata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti per la specifica attività.



ART. 16 – SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’

1. Gli esercenti una delle attività indicate nel presente Regolamento possono sospendere la loro attività per un periodo di un anno prorogabile di un ulteriore anno in caso di comprovata necessità.
2. La sospensione e ripresa dell’attività devono essere comunicate con la segnalazione certificata di inizio attività.
3. Al termine di tale periodo sono concessi all’impresa 60 giorni entro i quali comunicare la ripresa o la cessazione dell’attività. Decorsi infruttuosamente i 60 giorni l’attività di impresa si considera cessata.
4. La cessazione dell’attività deve essere comunicata mediante al Registro Imprese in modalità telematica mediante apposita COMUNICAZIONE “ComUnica”.

TITOLO III – NORME DI ESERCIZIO

ART. 17 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

1. Presso ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatore o estetista o tatuatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale.
2. Il responsabile tecnico dell’impresa di **acconciatore, estetista o tatuatore o/e piercer** deve essere sempre presente nell’esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell’attività.
3. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell’esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale dovrà assicurare la presenza secondo quanto indicato al punto 2.
4. Le attività di acconciatore ed estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, che vi sia una idonea sala d’attesa, che l’operatore manifesti per iscritto il proprio consenso a che vengano effettuati i controlli da parte degli organi competenti nei locali adibiti all’esercizio della professione e che sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla Legge e dal Regolamento.
5. Coloro i quali vogliano esercitare esclusivamente l’attività di “**centro di abbronzatura**” devono necessariamente essere in possesso della qualifica professionale di estetista e presentare apposita S.C.I.A al Comune.
6. Il titolare di un’attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore e/o piercer, centro massaggi di esclusivo benessere e operatore di discipline bio-naturali, fermo restando i requisiti specifici di ogni singola attività richiamati all’art. 9 del presente Regolamento, può affittare ad un terzo imprenditore in possesso dell’apposito requisito professionale una o più postazioni di lavoro all’interno dei locali già attivi nei quali svolge la sua attività con apposito contratto di affitto di poltrona (per l’esercizio dell’attività di acconciatore), affitto di cabina (per l’esercizio dell’attività di estetista) o affitto di postazione (per l’esercizio dell’attività di tatuatore e/o piercer – centro massaggi – discipline bio-naturali). E’ richiesta a tale fine da parte del concessionario la presentazione di una Comunicazione per l’affitto di poltrona, cabina e



postazione, utilizzando l'apposita modulistica disponibile nello sportello telematico del Comune di Borgosatollo.

7. L'attività di estetista svolta sia in forma singola che in forma congiunta come previsto dall'art. 2 comma 9 è soggetta alla presentazione della SCIA da parte di ogni esercente.

ART. 18 – FORME SPECIALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere avviate all'interno di strutture ricettive o di circoli privati al servizio della clientela alloggiata o dei soci del circolo. Dovranno comunque essere rispettate tutte le norme relative alle caratteristiche dei locali ed ai requisiti professionali e sanitari degli addetti e dei titolari, nonché quelle relative alle attrezzature impiegate. La presentazione della segnalazione certificata è necessaria anche se le prestazioni vengono fornite gratuitamente ovvero vengono inglobate nelle quote associative o nei corrispettivi per la fornitura dell'alloggio.
2. Non è consentito lo svolgimento delle attività suddette in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti: la moda, lo spettacolo, le attività sportive, cerimonie, particolari eventi fieristici o promozionali o nei confronti di persone ammalate, immobilizzate o diversamente abili ovunque esse residenti. In questi casi potranno operare soltanto i titolari, i soci, i collaboratori o i dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.
3. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di cui all'art. 4 del presente Regolamento nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa, in quanto compatibili.

ART. 19 – ESPOSIZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA

1. Copia della segnalazione certificata corredata della ricevuta di accettazione telematica dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta del personale delle Forze dell'Ordine nonché di funzionari preposti al controllo sanitario.
2. Coloro che, ai sensi dell'art. 18 secondo comma esercitano l'attività eccezionalmente in forma ambulante devono recare con sé copia della SCIA, corredata della ricevuta di accettazione telematica ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 20 - ESPOSIZIONE DELLE TARIFFE

1. L'operatore è tenuto ad esporre le proprie tariffe, in modo ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

ART. 21 - ORARIO DI ATTIVITÀ

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali possono essere stabiliti con Ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.



2. E' fatto obbligo all'operatore di esporre il cartello indicante l'orario di attività in maniera ben visibile dall'esterno del locale.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre il limite degli orari stabiliti.
4. Deve essere comunicata al Comune la sospensione temporanea dell'attività, per ferie o altre cause, solo se superiore a 30 giorni.

ART. 22 - CONTROLLI SANITARI

1. I procedimenti tecnici usati nelle attività di acconciatore, estetista, centro massaggi di esclusivo benessere, discipline bio-naturali e da chi effettui tatuaggi e piercing sono soggetti al controllo dell'ATS competente per l'accertamento della corrispondenza degli stessi ai requisiti sanitari stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

TITOLO IV – DISCIPLINA SANZIONATORIA

ART. 23 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il personale della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia, incaricati della vigilanza delle attività disciplinate dal presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività stesse, compresi quelli presso il domicilio.

ART. 24 - SANZIONI

1. Nei confronti di chi esercita le attività di oggetto del presente Regolamento, ad esclusione dell'attività di Centro massaggi per esclusivo benessere, senza aver presentato la segnalazione certificata è inflitta la sanzione amministrativa da euro 516,45 a euro 1.032,91.
2. Nei confronti dell'**acconciatore** che svolga trattamenti o servizi in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge 174/2005, dal regolamento regionale 28 novembre 2011 n. 6, oppure dal presente regolamento, sono irrogate dal Comune le sanzioni amministrative del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 5.000,00, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. In caso di accertata violazione delle disposizioni della legge 174/2005, del regolamento regionale 28 novembre 2011 n. 6 ovvero del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 della legge 241/90 in ordine ai provvedimenti che l'Ente può adottare a seguito dell'accertata carenza dei requisiti sostanziali della SCIA, il Comune può altresì, previa diffida, adottare motivato provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo massimo di venti giorni a seconda della gravità dell'accertata violazione. Decorso il termine di sospensione stabilito nel provvedimento, il titolare può riattivare l'esercizio.
4. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni della normativa di settore, del regolamento regionale 28 novembre 2011 n. 6, ovvero del presente Regolamento, il Comune può adottare motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di acconciatore. Si ha reiterazione nei casi di cui all'art. 8 bis della L. 689/81.



5. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali è inflitta dal Comune la sanzione amministrativa da euro 516,45 a euro 2.582,28 con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.
6. Nei confronti dell'operatore che svolga trattamenti di estetica o esecuzione di tatuaggi e piercing in violazione delle modalità previste dal presente regolamento, sono irrogate le sanzioni amministrative previste nel regolamento comunale che individua le "sanzioni amministrative per il pagamento delle violazioni ai regolamenti comunali" nonché ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Comune può altresì, previa diffida, adottare motivato provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo massimo di venti giorni a seconda della gravità dell'accertata violazione. Decorso il termine di sospensione stabilito nel provvedimento, il titolare può riattivare l'esercizio.
7. Il mancato rispetto delle norme che in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
8. L'utilizzo e/o commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria è soggetto al regime sanzionatorio previsto dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713.
9. Per le attività di **centro massaggi di esclusivo benessere**, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in caso di accertata carenza dei requisiti di cui all'art. 10 commi 2, e 3 lettera f), e di cui agli artt. 1 e 2 del R.R. 09/01/2018 n. 1, l'amministrazione comunale applica la sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00, raddoppiata in caso di recidiva.
10. La mancata presentazione della SCIA comporta l'applicazione di una sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00 e il divieto di prosecuzione dell'attività.
11. I comuni definiscono gli orari di apertura e di esercizio delle attività di cui al presente Regolamento.
12. Le attività esistenti sono tenute a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al comma 3 lettera f) art. 10.

ART. 25 – DIVIETI

1. E' vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. E' parimenti vietata ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.
2. Possono essere effettuate procedure di piercing e tatuaggi su soggetti di età inferiore ad anni diciotto solo con consenso in forma scritta di chi ne abbia la potestà. Anche per il piercing sul lobo dell'orecchio (un piercing per lobo) nei minori è sufficiente il consenso di chi esercita la patria potestà.
3. E' fatto divieto di praticare tatuaggi sul viso ed il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe risultare compromessa, così come previsto dalle linee guida elaborate dal Ministero della Sanità.



ART. 26 - DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

1. In caso di sospensione di una delle attività indicate nel presente Regolamento per un periodo superiore a dodici mesi, salvo proroghe per comprovata necessità. Decorso i termini di cui all'art. 16 comma 3, il titolo abilitativo si intende decaduto e l'attività dovrà cessare. L'operatore interessato all'eventuale riapertura dell'esercizio è tenuto alla presentazione di una nuova segnalazione certificata.
2. La revoca/decadenza del titolo abilitativo (autorizzazione/SCIA) è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
3. Qualora venga meno la figura del direttore tecnico deve essere data specifica e immediata comunicazione al SUAP; solo in tale caso al titolare sono concessi 30 giorni per nominare un nuovo direttore tecnico, in possesso dei requisiti professionali abilitanti, e fare apposita comunicazione di sostituzione al SUAP. Decorso tale termine il Comune procede ad emettere motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.
4. I succitati provvedimenti sono notificati entro 30 giorni.

ART. 27 - PROVVEDIMENTI D'URGENZA

1. Indipendentemente dall'applicazione di quanto previsto dagli articoli precedenti, nei casi di urgenza determinati da ragioni igienico-sanitarie, anche se non previsti nel presente Regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione temporanea dell'attività, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 28 - SISTEMAZIONE DEI LOCALI

1. Qualora i locali adibiti all'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento non rispondano alle condizioni igienico-sanitarie previste dalle norme vigenti, ma possano essere, mediante opportuni lavori o forniture stabiliti dal Comune e dall'ATS sistemati convenientemente, l'Ufficio SUAP assegnerà un congruo termine che, in ogni caso, non potrà essere superiore ai sessanta giorni, per l'esecuzione dei lavori o delle forniture prescritte.

ART. 29 - IMPOSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE

1. Qualora i locali adibiti all'esercizio di acconciatore, estetista, di tatuaggi e piercing, centri massaggi per esclusivo benessere o relativi a discipline bio-naturali, si trovino in condizioni tali da non poter essere suscettibili di un'adeguata sistemazione, l'Ufficio SUAP assegnerà al titolare dell'attività un termine di sei mesi per trasferirsi in altri locali che siano rispondenti alle norme igienico-sanitarie, fermo restando l'obbligo di eseguire comunque gli eventuali interventi urgenti di adeguamento parziale che fossero prescritti dal Comune o dall'ATS.



TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 - AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento potrà essere modificato, con le stesse procedure seguite per l'approvazione, ogni volta che lo si ritenga opportuno, sentiti i rappresentanti delle categorie artigiane e quelle delle organizzazioni sindacali più rappresentative e dell'ATS.
2. L'aggiornamento dovrà essere effettuato con la massima sollecitudine ogni volta che si verificassero modifiche alla legislazione generale o al Regolamento Locale di Igiene, che rendessero inadeguate tutte o parte delle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 31 - ABROGAZIONE DI NORME

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia che siano in contrasto con lo stesso, nel rispetto dei principi della gerarchia delle fonti giuridiche.

ART. 32 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle leggi che disciplinano la materia.

ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'organo competente.